



Comune di Sequals

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. -- del --

Tit. art.	Norma di riferimento: art.1, L.n.160 del 27 dicembre 2019 - commi da 816 a 847	Comma
I[^]	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
1	Ambito e finalità del regolamento	
2	Presupposto del canone	819-820
3	Criteri per la determinazione ed il calcolo del "canone" – minimi	824,825
4	Suddivisione del territorio in zone, per le occupazioni di aree pubbliche	824
5	Soggetti passivi - Forma di gestione - – Funzionario Responsabile	823
6	Versamento del canone occupazioni e messaggi pubblicitari	
7	Tariffe	826-827
8	Riscossione coattiva	
9	Rimborsi	
10	Contenzioso	
11	Trattamento dei dati personali	
II[^]	CRITERI APPLICAZIONE CANONE per le OCCUPAZIONI di AREE PUBBLICHE	
12	Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità	
13	Criteri e modalità di determinazione del "canone" per l'occupazione	
14	Esenzioni del canone per l'occupazione di spazio pubblico	833
15	Riduzioni ordinarie / eccezionali, maggiorazioni, tariffe differenziate del canone per l'occupazione di spazi pubblici.	832
III[^]	CRITERI APPLICAZIONE CANONE per i MEZZI e la DIFFUSIONE di MESSAGGI PUBBLICITARI ed INSEGNE	
16	Tipologie di impianti pubblicitari	821 b)
17	Criteri e modalità di determinazione del canone	
18	Esenzioni del canone per diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne	833
19	Riduzioni ordinarie / eccezionali, maggiorazioni, coefficienti diversificati del canone per messaggi pubblicitari ed insegne	
IV[^]	PROCEDURE per il RILASCIO delle CONCESSIONI di OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI ed AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	
20	Concessioni ed autorizzazioni per occupazione spazi pubblici. Principi generali.	821 a)
21	Avvio del procedimento amministrativo	
22	Termini per la definizione del procedimento amministrativo	
23	Istruttoria	
24	Conclusione del procedimento	
25	Rilascio della concessione o autorizzazione	
26	Contenuto ed efficacia del provvedimento	
27	Obblighi del titolare di autorizzazione / concessione	
28	Revoca, modifica e rinuncia all'autorizzazione / concessione	
29	Decadenza dell'autorizzazione / concessione	
30	Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione / concessione	
31	Estinzione dell'autorizzazione / concessione	
32	Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	822
33	Subentro nell'autorizzazione / concessione	
34	Rinnovo della Concessione / Autorizzazione	

V^	Le PUBBLICHE AFFISSIONI	
35	Piano generale degli impianti di proprietà/disponibilità del Comune	821 c)
36	Servizio Pubbliche Affissioni - Pubblicizzazione delle Comunicazioni istituzionali	836
37	Elenco degli impianti di proprietà/disponibilità del Comune - Gestione	
VI^	OCCUPAZIONE SPAZI o DIFFUSIONE PUBBLICITARA ABUSIVI	
38	Attività di accertamento	
39	Definizione di spazi o diffusione di messaggi in maniera abusiva	
40	Sanzioni in genere - rimozione	
	CANONE di CONCESSIONE	837-847
	per L'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE DESTINATI a MERCATI	
41	Oggetto del canone "mercatale"	
42	Richiamo alle norme Nazionali e Regionali	
43	Rilascio autorizzazione, Procedure - Rimando al Regolamento vigente	
44	Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni - tariffe	841-842-843
45	Individuazione delle zone, per le occupazioni mercatali	
46	Maggiorazioni e Riduzioni ordinarie / eccezionali.	
47	Versamento del canone "mercatale"	
48	Richiamo alle norme del presente e di altri Regolamenti	
VIII^	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
49	Norme abrogate e di rimando - Gestione transitoria – Entrata in vigore	
	Appendice	
	Classificazione delle ZONE ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di aree pubbliche	

Titolo I^A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, e del TUEL, D.Lgs.267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione **a partire dal 1/1/2021** e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone **sostituisce** i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 - Presupposto del canone

- 1) Il canone è dovuto per:
 - a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati o diffusi su aree dell'intero territorio comunale.
- 2) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 3 - Criteri per la determinazione ed il calcolo del "canone" – importi minimi

- 1) Le tipologie di **occupazioni di spazi pubblici** e le **diffusioni di messaggi pubblicitari**, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono **permanenti**, quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga senza scadenza predefinita, con carattere stabile;
 - b) Sono **temporanee** quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo definito; se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
- 2) I criteri **per la determinazione** del canone sono individuati tenendo conto di quanto dei co.823 ed 824:
 - a) Dell'**entità** dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri o altra unità di misura a seconda dei casi, come sotto specificato;

- b) Della **durata** dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - c) Della graduazione in relazione alla **tipologia**, dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, con possibilità di previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, rispetto allo standard (co.826-827) per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione.
- 3) **I criteri generali di calcolo** per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a) Per le occupazioni e per le esposizioni / diffusioni pubblicitarie **permanenti**, il canone relativo all'anno solare dovuto, è calcolato moltiplicando la "tariffa standard annua" (co.826) come "modificata" dalla Giunta (in sede di approvazione delle tariffe) per l'unità di misura espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento o dalla Giunta in sede di definizione delle tariffe. Per eventuali periodi, residui rispetto all'anno solare compiuto (inizio/fine attività) si applica la stessa tariffa annua in proporzione.
 - b) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee inferiori all'anno** il canone dovuto, è calcolato moltiplicando i giorni di occupazione per la "tariffa standard giornaliera" (co.827) come "modificata" dalla Giunta (in sede di approvazione delle tariffe) per l'unità di misura espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione / diffusione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
 - c) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee superiori all'anno** solare il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la "tariffa standard annua" (co.826) come "modificata" dalla Giunta (in sede di approvazione delle tariffe) per il numero di anni e per l'unità di misura espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni. Per eventuali periodi, residui rispetto all'anno solare compiuto (inizio/fine attività) si applica la stessa tariffa annua in proporzione. Si applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
 - d) Si applicando inoltre ulteriori o diverse maggiorazioni e/o riduzioni previste dalla legge o stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
- 4) Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri lineari o quadrati relativi all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.
 - 5) Le superfici/misure inferiori a un metro **si arrotondano** per eccesso al metro; oltre il primo metro l'arrotondamento è al mezzo metro.
 - 6) Non sono soggette al canone **diffusioni di messaggi pubblicitari con superfici uguali o inferiori a 300** (trecento) centimetri quadrati (co.825), comunque soggetti ad autorizzazione o comunicazione;
 - 7) Non sono soggette al canone **Occupazioni spazi pubblici di superfici uguali o inferiori a mezzo metro quadro**, che comunque restano soggetti ad autorizzazione.

Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone, per le occupazioni di aree pubbliche

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, **per le occupazioni** di suolo, soprasuolo e sottosuolo, il territorio comunale può essere univocamente trattato o suddiviso in zone, (co.824) in relazione alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa. A ciascuna zona può corrispondere un diverso coefficiente moltiplicatore, rispetto allo standard, in modo da ottenere una distinta tariffa; La suddivisione può essere differenziata per le occupazioni in genere da quelle specifiche per le aree mercatali.
- 2. La scelta in merito alla eventuale suddivisione del territorio comunale in zone o aree è riportata **nell'appendice in calce al presente atto**.
- 3. La modifica della suddivisione in zone è approvata dal Consiglio Comunale.
- 4. **I coefficienti moltiplicatori** che differenziano eventuali zone, rispetto alla tariffa standard (co.826,827), saranno **definiti dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe**. La differenza di tariffa fra le varie zone non può superare il 30%.

Art.5 - Soggetti passivi - Forma di gestione – Funzionario Responsabile

- 1) Soggetti passivi
 - a) Per le **occupazioni** di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto

materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;

- b) Per la **diffusione di messaggi pubblicitari**, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di insegne pubblicitarie, è tenuto in solido a versare il canone il titolare della licenza d'esercizio presso il quale l'insegna è installata;

L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;

- c) il canone è **indivisibile**, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- d) Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al **condominio** è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art.1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva.
- e) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

2) **Forma di gestione:**

- a) La gestione del servizio di riscossione del Canone è effettuata, di norma, **in forma diretta** dal comune.
- b) Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può:
- avvalersi del **supporto strumentale esterno**,
 - affidare il servizio ad apposita società "in **house providing**",
 - affidarlo **in concessione** a soggetto iscritto all'Albo di cui all'art.53 del D.lgs n.446/1997. In questo caso, il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
 - avvalersi di una delle **forme convenzionali fra enti** previste dalle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia;
- c) La scelta della eventuale diversa forma di gestione, rispetto a quelle in forma diretta, compete al Consiglio Comunale.
- d) In sede di prima applicazione viene comunque confermata, almeno per il 2021, la forma di gestione attuata nel 2020 quindi in vigore al 31 dicembre 2020.

3) **L'ufficio ed il relativo funzionario competente e responsabile** cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale **della materia**, compreso il **rilascio delle Concessioni e/o Autorizzazioni** è individuato con le modalità e procedure previste dalle norme che regolano l'organizzazione dell'ente;

Il funzionario/ufficio responsabile può essere anche diverso (**disgiunto**) per la procedura di concessione occupazione suolo pubblico rispetto a quella per l'autorizzazione ai messaggi pubblicitari, in base alle valutazioni di opportunità, in ragione alle scelte organizzative dell'ente, e come anche previsto dalla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.58258/2020 datato 18/12/2020, che ammette anche la "disgiunta" fra le forme possibili di gestione del canone unico.

Qualora più funzionale all'organizzazione può essere nominato (con delibera di Giunta Comunale o altrimenti, per quanto disposto dalle norme e dal regolamento generale delle entrate) il responsabile **per la gestione dell'entrata**, a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale **del canone**, successivamente al rilascio della Concessioni e/o Autorizzazioni compresa l'emissione degli atti di intimazione, la riscossione coattiva, i rimborsi ed i provvedimenti in genere;

- 4) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni riguardo la gestione dell'entrata spettano al concessionario. In ogni caso il **rilascio dei titoli autorizzativi** e le relative attività amministrative **rimangono** esclusiva prerogativa e **competenza comunale**, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici; il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art.1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Art.6 - Versamento del canone occupazioni e messaggi pubblicitari

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari **permanenti** è dovuto quale obbligazione autonoma, per anno solare.
 - 1.1 Il versamento relativo alla **prima annualità** deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
 - 1.2 Per le **annualità successive** a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire entro il **31 Maggio** di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 - 1.3 Per il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari **permanenti, aventi inizio o fine nel corso dell'anno**, l'importo del canone per il periodo inferiore all'anno, viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, della tariffa "annua", in proporzione, per i giorni extra l'anno intero. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti o a carattere ricorrente, ai fini dell'azioni e delle incombenze amministrative, il canone si presuppone dovuto se non viene formalmente comunicata **cessazione** da presentare al Comune entro 15 giorni dall'evento. La successiva tardiva comunicazione della cessazione comporta il dovere del canone fino alla data di effettiva disdetta.
 - 1.4 Il canone deve essere corrisposto di norma in un'unica soluzione;
è consentito, come eccezione, il versamento rateale nei casi disciplinati dal regolamento delle entrate.
Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, senza motivo, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere **temporaneo**, il versamento del canone deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione prima/contestualmente del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione della dichiarazione; è consentita la rateazione nei casi disciplinati dal regolamento delle entrate o allorquando non sia certa la durata.
Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.
3. Per i **passi carrabili**, è possibile il versamento in unica soluzione pari all'importo di 20 annualità (co.824).
4. il versamento del canone è **arrotondato** all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Non si procede alla riscossione al di sotto dell'importo di **€5,00** per singola obbligazione annuale o temporanea.

Art. 7 - Tariffe

1. Spetta alla Giunta Comunale (in sede di approvazione delle tariffe) determinare i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard stabiliti dalla legge (co.826-827), per tutte o alcune delle fattispecie imponibili in modo da ottenere tariffe differenziate, tenendo conto di quanto normato dalla legge e dal presente regolamento in tema di definizione dei criteri, di riduzioni, esenzioni, maggiorazioni e differenziazioni possibili.
2. La deliberazione di cui al comma precedente di norma deve essere approvata entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro stabilito dalla legge.
3. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante le norme ed il regolamento delle entrate vigente facendo riferimento alle procedure previste per le entrate extratributarie patrimoniali.
In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, in conformità all'art.1, comma 792 della Legge n.160/2019., a partire dalla messa in mora / diffida ad adempiere fatte nelle forme previste.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1, nella gestione diretta in capo al Comune, è di competenza dal responsabile dell'entrata se nominato, oppure, qualora esso non sia individuato, del Responsabile del Procedimento per il rilascio delle Concessine / Autorizzazione.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1, per il servizio dato in concessione, è in capo al soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

4. Si applicano le procedure ed i limiti d'importo del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 9 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a €5,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, dà diritto al rimborso della relativa quota proporzionale canone annuale eventualmente anticipato in quanto considerato permanente, purché la cessazione sia comunicata anticipamene al fatto, in maniera da consentirne la verifica.
6. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Art. 10 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD").

Titolo II^A - CRITERI APPLICAZIONE CANONE per le OCCUPAZIONI di AREE PUBBLICHE

Art. 12 - Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

1. **Le concessioni**, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
 - a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con **condutture e cavi, serbatoi** e altro;
 - b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a **sviluppo progressivo**;
 - c) Chioschi, edicole, **distributori di carburante** e simili infissi di carattere stabile;
 - d) Tagli strada, manomissioni **per lavori** e scavi riguardanti il suolo pubblico;
 - e) Passi e **accessi carrabili**;
 - f) Ponteggi, steccati macchinari fissi e simili per **lavori edili**;
 - g) Cartelloni, **Mezzi pubblicitari** e simili;
 - h) Aree per **spettacoli viaggianti**;
 - i) Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici, per **l'esercizio delle attività**;
 - j) Occupazioni aree per finalità **culturali**, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) **Tende**, tendoni, ombrelloni e similari;
 - l) Occupazioni per **esposizioni di merce** ed offerta servizi;
 - m) Occupazioni con **stalli** in superficie e/o per parcheggi / soste a pagamento (in concessione);
 - n) Occupazioni con **impianti di ricarica veicoli** e/o velocipedi elettrici.
 - o) Manufatto di protezione/isolamento termico degli edifici ai fini del risparmio energetico (**cappotto**).
2. La classificazione sopra elencata è da intendersi fatta a titolo non esaustivo;
Ulteriori fattispecie di occupazione non puntualmente elencate potranno essere riferite e comprese, per similitudine o analogia a quelle sopra.

Art. 13 - Criteri e modalità di determinazione del "canone" per l'occupazione

1. Criteri di determinazione del canone, particolarità:
 - a) Per le occupazioni **permanenti** del territorio comunale, con **cavi e condutture**, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete valgono le disposizioni del comma.831 legge 160/2019;
 - b) Per tutte le occupazioni di spazi **soprastanti** il suolo pubblico in genere, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale sul suolo;
 - c) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a **sviluppo progressivo** (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la sola tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
 - d) La superficie dei **passi carrabili** si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a **venti annualità** (co.824).
 - e) Per quanto riguarda le occupazioni con **ponteggi, steccati e simili** nell'ambito dell'attività edilizia, la superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale; Alle occupazioni con **gru e mezzi similari**, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
 - f) Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con **impianti per la distribuzione di carburanti**, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultanti dal provvedimento di concessione;
 - g) Per le occupazioni con **impianti di ricarica elettrica** per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
 - h) Nel caso di occupazioni affidate in concessione per lo sfruttamento dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune (ad esempio per i parcheggi a pagamento), il canone è commisurato alla superficie destinata alla prestazione del servizio.
 - i) Nel caso di occupazione su suolo pubblico dal manufatto di protezione/isolamento termico degli edifici ai fini del risparmio energetico (cappotto) essa è autorizzabile, dal servizio tecnico comunale, nella misura

strettamente necessaria, previa valutazione dell'impatto dell'opera sulla viabilità/percorribilità.

Il canone è dovuto una tantum, all'inizio lavori, nella misura deliberata dalla giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe in rapporto ai metri lineari occupati dal cappotto sul suolo pubblico.

2. Per le occupazioni per le quali, eventualmente, sia corrisposto un canone o affitto omnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall'ufficio comunale allo specifico capitolo di bilancio destinato all'entrata disciplinata dal presente regolamento;
3. Per le occupazioni, **l'arrotondamento** è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato, e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;

Art. 14 - Esenzioni del canone per l'occupazione di spazio pubblico

1. Sono **esenti** dal canone tutte le fattispecie elencate nel comma 833, lettere dalla lettera *a.* alla *g.* :
 - a) *a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
 - b) *b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;*
 - c) *c. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;*
 - d) *d. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;*
 - e) *e, Le occupazioni di aree cimiteriali;*
 - f) *f. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;*
 - g) *g. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;*
2. Sono **esenti** le ulteriori casistiche successivamente indicate:
 - a) Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
 - b) Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
 - c) Le occupazioni in sporgenza di terrazze, balconi, verande, tende a protezione degli infissi, mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgenti dal filo muro, purché previsti dalle norme edilizie.
 - d) Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
 - e) Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - f) Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - g) A norma dell'art.57, comma 9 del D.L.16 luglio 2020, n.76, il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
 - h) Occupazioni senza fine economico per iniziative, manifestazioni a favore della collettività, non finalizzate da profitto, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni senza fini di lucro (Onlus) con il patrocinio del Comune, oppure direttamente organizzate (o co-organizzate) dal comune stesso ovvero dagli enti pubblici territoriali sovracomunali (Unioni, Associazioni e simili). Rientrano fra le iniziative a favore della collettività quelle non esclusivamente riservate a privati od ai soli soci;
 - i) Occupazioni necessarie nell'ambito dell'attività edilizia o altro necessaria per realizzare le opere pubbliche o comunque iniziative appaltate o commissionate dal Comune, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle stesse.
3. Sono **altresi esenti**

- a) tutte le occupazioni di spazio pubblico **fino a mezzo metro quadrato** che restano soggette comunque ad autorizzazione;
- b) Le occupazioni per cui una qualsiasi **norma** ordinaria o speciale **stabilisca la non assoggettabilità**.

Art. 15 – Riduzioni ordinarie / eccezionali, maggiorazioni, tariffe differenziate del canone per l'occupazione di spazi pubblici.

1. Al canone calcolato con i criteri stabiliti si applicano le seguenti **riduzioni**:
 - a) Per le occupazioni di spazi pubblici, le superfici **eccedenti i mille metri** quadri, (co.832 a)) la tariffa standard è ridotta del 50%, a meno che la Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, non preveda una tariffa puntuale da applicarsi alla specifica fattispecie.
 - b) Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate **senza fini economici**, (co.832 b)), nei casi non già ricadenti fra le esenzioni, la tariffa standard è ridotta del 50%, a meno che la Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, non preveda una tariffa puntuale da applicarsi alla specifica fattispecie.
 - c) Occupazioni realizzate con **spettacoli viaggianti** (co.832 c)), la tariffa standard è ridotta del 50%, a meno che la Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, non preveda una tariffa puntuale da applicarsi alla specifica fattispecie.
 - d) Occupazioni realizzate per **attività edilizie** (co.832 d)), anche con gru e mezzi simili, la tariffa standard è ridotta del 50%, a meno che la Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, non preveda una tariffa puntuale da applicarsi alla specifica fattispecie.
 - e) Ai sensi e per quanto previsto dal comma (co.829) **per le occupazioni del sottosuolo** la tariffa standard di cui al comma 826, **è ridotta ad un quarto**, con le particolarità dettagliate nella citata norma.
2. La Giunta Comunale, (in sede di definizione delle tariffe) può definire **altre riduzioni** o tariffe maggiorate fino ad un massimo del 150 %, in puntuali casistiche e/o per fasce di superficie.
3. La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad **azzerare della tariffa**, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufruita.

CRITERI APPLICAZIONE CANONE per i MEZZI e la DIFFUSIONE di MESSAGGI PUBBLICITARI ed INSEGNE

Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - 1.1 Insegna di esercizio:** si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
 - 1.2 impianto di pubblicità o propaganda:** si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.
 - 1.3 Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - 1.4 Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - 1.5 Pubblicità altra / varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - 1.6 Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
 - 1.7 Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - 1.8 Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 17 - Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Criteri e modalità di determinazione del canone:

- a) Per la diffusione dei messaggi pubblicitari inseriti **all'interno di spazi appositamente dedicati** (mezzi pubblicitari) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del singolo mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, indipendentemente dal tipo e dal numero e dimensioni dei messaggi;
 - b) Per i messaggi pubblicitari **non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario**, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
 - c) Per i mezzi ed esposizioni **bifacciali**, ovvero a facciate contrapposte, e qualora promuovano il medesimo prodotto, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento per ogni singola faccia.
 - d) la pubblicità effettuata attraverso i **cartelli mobili** bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello.
Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
 - e) Nell'ipotesi di **plurimi messaggi** pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura che superi le misure minime, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, arrotondato ad un metro quadro, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
 - f) Per le diffusioni pubblicitarie **polifacciali**, comprese lanterne e simili, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi. Ai fini del calcolo delle misure minime sotto le quali siano da considerarsi esenti (cm.300), in relazione ai supporti/mezzi singolarmente di piccole dimensioni, es. per le lanterne, vale la sommatoria dei singoli mezzi presenti nell'ambito del sito dell'attività che li espone.
 - g) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi **gonfiabili** il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso.
 - h) Per i mezzi, **fascioni e similari** che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
 - i) I **festoni, le bandierine** e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
 - j) La diffusione di messaggi pubblicitari **mediante mezzi** e strutture che per loro natura **hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria** (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
 - k) Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti **in connessione logica tra loro**, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi.
 - l) I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o **senza contiguità fisica o logica**, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
2. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, ai fini della tariffazione, sono considerate permanenti, se non diversamente specificato;

Art. 18 - Esenzioni del canone per diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne

1. Sono **esenti** dal canone tutte le fattispecie elencate nel co.833 L.n.160/2019, lettere dalla *g.* alla *r.* :
 - 1.1 **g.** I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - 1.2 **h.** i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
 - 1.3 **i.** Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- 1.4 **l.** Le insegne di esercizio, come definite all'art.16, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 1.5 **m.** Le indicazioni relative al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere;
 - con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere;
 - con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
- 1.6 **n.** Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 1.7 **o.** Imzeppubblicitaripostisulleparetiesternedeilocalidipubblicospettacolosere riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 1.8 **p.** I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato esaudendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;
- 1.9 **q.** Imzeppubblicitarisituatialiinternodeilocaliinereattivitàcommercialeodidiproduzionedibenioservizi ove si effettua attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 1.10 **r.** I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Sono **altresì esenti** dal canone i manifestini, fino al formato locandina, (fino a cmq.1.500) che si riferiscano alle casistiche:
- a) Pubblicità di iniziative, manifestazioni politiche, culturali, sportive, sindacali, per organizzazione corsi gratuiti a favore della collettività, **non finalizzate da profitto**, o per beneficenza, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni senza fini di lucro (Onlus), affissi a cura degli organizzatori. Rientrano fra le iniziative a favore della collettività quelle non esclusivamente riservate a privati od ai soli soci;
Per rientrare nelle fattispecie di esenzioni di cui al presente comma i manifestini / locandine **non debbono contenere messaggi pubblicitari** di alcun tipo.
 - b) Pubblicità relativa a manifestazioni come elencate al comma precedente, che pur contenendo il logo dello sponsor, **ottengano il patrocinio del Comune**, oppure siano co-organizzate dal Comune stesso ovvero dagli enti pubblici territoriali sovracomunali (Unioni, Associazioni e simili) di cui faccia parte il comune stesso.
Il riconoscimento del patrocinio viene accertato dalla presenza del logo dell'ente, che va apposto previo apposita autorizzazione.
Va altresì indicata sul manifestino la data di scadenza (qualora non sia evidente) e la dicitura "esente patrocinio concesso"
- 2.1 Al fine di semplificare la procedura, viene data facoltà al funzionario responsabile/gestore di stabilire regole e le modalità ed indicazioni operative al fine di consentire di apporre le diciture direttamente agli organizzatori purché dell'affissione sia data notizia al comune/gestore via e-mail od in modo analogo, allegando immagine della locandina, numero di esemplari, modi, tempi e luoghi di distribuzione.
- 2.2 Di norma i manifesti vengo affissi/distribuiti (a cura degli organizzatori) nei pubblici esercizi e/o in apposite bacheche, per un numero massimo, nel territorio comunale per un numero indicativo di 1 ogni 100 abitanti residenti.

- 2.3 Nei casi di esenzioni di cui ai commi precedenti **va indicato in calce alla locandina il recapito** (nominativo, mail e/o telefono e/o indirizzo) del soggetto responsabile dell'esposizione. Va altresì indicata sul manifestino la **data di scadenza** (qualora non sia evidente);
- 2.4 La **mancata osservanza degli obblighi** previsti ai punti precedenti fa decadere il diritto all'esenzione per l'intero periodo e per tutti i manifesti affissi che siano privi delle diciture.
- 2.5 È fatto obbligo **di rimozione delle locandine** entro 5 giorni dalla scadenza/manifestazione, a cura dei soggetti organizzatori.
- 2.6 La mancata osservanza dell'obbligo previsto al presente comma fa decadere il diritto all'esenzione per l'intero periodo e per tutti i manifesti affissi.
- 2.7 La contestazione per le violazioni di cui ai commi precedenti viene fatta dapprima in via bonaria presso il recapito indicato e/o dell'associazione con invito al versamento del dovuto, ed in un secondo momento, qualora non si ottemperi al pagamento, nelle modalità e nei termini previsti per l'accertamento d'imposta.
3. Non sono soggette al canone preinsegne ed altre singole fattispecie comunque con **superfici inferiori a 300 centimetri** quadrati (co.825).
4. Non sono soggette al canone messaggi, **loghi ed informazioni** che riguardino la propria attività (non per conto terzi) riprodotte **sull'auto/mezzi dell'impresa**, purché con una superficie complessiva uguale od inferiore a mezzo metro quadro e purché sia presente su non più di due delle quattro prospettive del veicolo.
5. Non sono soggetti al canone i mezzi, (riquadri, bacheche e simili supporti) posizionati sul territorio, a cura delle ditte specializzate, per pubblicare le **epigrafi**. Resta la necessità di autorizzazione al posizionamento del mezzo.
6. Non sono soggetti al canone i mezzi, (riquadri, bacheche e simili supporti) posizionati sul territorio a cura delle **Associazioni di volontariato ONLUS** e simili per pubblicare le loro iniziative; Resta la necessità di autorizzazione al posizionamento del mezzo.

Art. 19 – Riduzioni ordinarie o eccezionali, maggiorazioni, coefficienti diversificati del canone per messaggi pubblicitari ed insegne

1. Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne **luminose o illuminate**, viene data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire (in fase di approvazione delle tariffe) una eventuale **maggiorazione fino al 100%** della relativa tariffa; Rientrano nella categoria anche i messaggi riprodotti con video o pannelli a pixel, led e simili tecnologie con effetto lucente.
2. Viene data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire (in fase di approvazione delle tariffe) eventuali ulteriori riduzioni, e/o tariffe maggiorate fino ad un massimo del 150 % con appositi differenti coefficienti moltiplicatori, nelle casistiche non già normate dalla legge, anche diversificando le fasce in base alla superficie o ad altri parametri.
3. Può essere deliberata, da parte della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe, una maggiorazione puntuale per **categorie speciali**, in determinate **zone**, laddove per la particolarità dell'area, con riferimento al flusso, al traffico veicolare o pedonale e alla concentrazione di attività commerciali e simili circostanze, derivi per tutte o solo alcune fattispecie di categorie, una maggiore visibilità quindi efficacia del messaggio pubblicitario. La Giunta ha facoltà di definire aree, categorie e maggiorazione corrispondente. La maggiorazione **non può superare il 150%** rispetto allo standard.
4. La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad **azzerare della tariffa**, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufruita.

Titolo IV ^
PROCEDURE per il RILASCIO
delle CONCESSIONI di OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI ed AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 - Concessioni ed autorizzazioni – Competenza - Principi generali - Procedure

1. **La competenza al rilascio** di Concessioni ed Autorizzazioni, qualora non venga definita diversamente e/o puntualmente stabilita dalla legge, si intende, di norma:
 - a) dell'ente che ha l'amministrazione e/o proprietà il bene/manufatto pubblico, per concessioni autorizzazioni che riguardano interventi o creazione di servitù sull'infrastruttura;
 - b) territoriale, del Comune, per Autorizzazioni/Concessioni riguardanti edifici aree privati ricadenti all'interno del territorio Comunale.
 - c) Per convenzione/legge, qualora esistano atti/norme che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative.
2. In caso di **necessità ed urgenza**, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione o l'esposizione può essere effettuata senza la necessità di uno specifico atto concessorio / autorizzatorio. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata del tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco etc.) che attesti la necessità del pronto intervento. Nelle successive 48 ore, e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, la domanda di concessione / autorizzazione deve essere presentata con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione o esposizione.
3. Nei casi non caratterizzati dalla necessità ed urgenza di cui al comma precedente, valgono le disposizioni dei commi seguenti.

Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
4. Tutte le **occupazioni** permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.

Non devono essere precedute da una concessione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge.

Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di codesto Comune;
5. Tutte le **esposizioni pubblicitarie** di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr n.285/1992), devono essere precedute da una **autorizzazione** del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
6. La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purché non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata. Tutte le **altre** esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque **comunicate** al Comune o al suo concessionario, secondo la disciplina del presente regolamento.

Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere **solo comunicate** al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

 - **Veicoli di trasporto pubblico** con licenza rilasciata dal Comune;
 - **Altri veicoli di proprietà** o utilizzo di imprese con sede nel Comune.

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

Art. 21 - Avvio del procedimento amministrativo

- 1) Per ogni procedura, sono da incentivare le forme **telematiche** / dematerializzate di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione/incombenza per cui al funzionario responsabile viene dato il compito e la facoltà di disporre ogni iniziativa possibile che vada nella direzione semplificazione.
- 2) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per **l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria** inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi, di norma per via telematica, via e-mail, o da consegnare/recapitare al protocollo del comune o presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi/autorizzativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
- 3) La **domanda** deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare, se necessarie anche le planimetrie; La domanda sostituisce l'obbligo dichiarativo (co.835).
Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- 4) La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere:
 - a) Nel caso di **persona fisica o impresa individuale**, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la eventuale partita IVA, telefono e, qualora lo stesso ne sia in possesso, la mail e/o PEC presso il quale eleggere domicilio digitale;
 - b) Nel caso di **persona giuridica**, soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nonché la mail e/o PEC presso il quale eleggere domicilio digitale.
 - c) Nel caso di **condomini** la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta dai singoli condomini con elezione di domicilio;
 - d) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o disinstallazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l'installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'ubicazione del luogo esatto dell'occupazione o di collocazione dell'esposizione deve essere individuata e definita sulla cartografia comunale.
 - e) L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f) La tipologia dell'occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;
 - g) Il contenuto del messaggio pubblicitario con eventuale fac-simile.
 - h) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - i) La descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell'installazione / esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;
 - j) L'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgere un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - k) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente, regolamento, nell'atto di concessione / autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
- 5) Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 6) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 7) Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

- 8) Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.
- 9) In deroga, (ed in virtù dell'art.1 della Legge n.160/2019 comma 821, lett. e), viene stabilito che la domanda (e la relativa autorizzazione) non sia necessaria e venga sostituita da una **comunicazione**, dematerializzata, via e-mail o PEC, con allegata immagine, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine;
 - b) Pubblicità su veicoli;
 - c) Volantini, dépliant;
 - d) Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
 - e) Vetrefanie temporanee;
 - f) Insegne pubblicitarie in genere
 - g) Affissioni del servizio pubblico;
 - h) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente (comma 833 art.1 L.160/2019).
 - i) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art.23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. - 22 Termini per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45giorni;
3. L'ufficio può interrompere i termini con formale comunicazione presso il domicilio eletto, anche via e-mail.
4. In totale assenza di qualsiasi riscontro da parte dell'ufficio, lo scadere del termine vale come silenzio assenso. L'attivazione della concessione o autorizzazione è subordinato comunque al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo. E' necessaria, in ogni caso, la successiva formalizzazione degli atti autorizzativi.

Art. 23 - Istruttoria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, così come individuato dalla Giunta Comunale, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione;
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla, via e-mail, immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, di norma l'ufficio tecnico e la Polizia Locale, che provvedono, entro il termine di giorni15, a rilasciare, qualora non vi siano impedimenti, il "nulla osta" in relazione alle rispettive competenze, eventualmente corredato da prescrizioni.

Art. 24 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale

competente Ufficio/Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica, Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.

2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
3. Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale diverso Ufficio o soggetto Concessionario competente per le attività di accertamento, liquidazione e/o riscossione del canone.

Art. 25 - Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
- 2) Il deposito cauzionale può essere richiesto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
- 3) La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla Legge.

Art. 26 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) Gli obblighi del concessionario;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;
- 2) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone del canone disciplinato dal presente Regolamento.
- 3) La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 27 - Obblighi del titolare di autorizzazione / concessione

- 1) il concessionario / destinatario dell'autorizzazione, ha i seguenti obblighi:
 - a) Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;

- b) Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
- c) In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
- d) Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
- e) Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f) Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g) Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 28 - Revoca, modifica e rinuncia all'autorizzazione / concessione

- 1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b) Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d) Qualorasopravvenganomotividipubblicointeressecherendanonpiùpossibileodiversamenterealizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;
 - e) Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune, In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - f) In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.
- 2) Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma,
- 3) il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- 4) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione / concessione

- 1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;
 - b) L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
 - d) il mancato ritiro della concessione / autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe

che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione / autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivato.

- e) Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.
- 2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla
- 3) concessione o autorizzazione.
- 4) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
- 5) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posta a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 30 - Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione / concessione

- 1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;
 - b) Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 31 – Estinzione dell'autorizzazione / concessione

- 1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche; fatta salva la possibilità di richiesta di subentro, da parte degli eredi o subentrati ad altro valido titolo.
 - b) La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, in assenza di richiesta di subentro.

Art. 32 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. il Comune intima al trasgressore di procedere alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. In caso d'inadempienza vi provvede direttamente (co.822) ed il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive pari al canone standard maggiorato del 50%, (co.821 g) fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni (co.821 h) previste dalle normative vigenti.

Art. 33 – Subentro nell'autorizzazione / concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione diretta o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato a presentare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, comunicazione di subentro nella concessione alle stesse condizioni precedenti, oppure istanza per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, in presenza di elementi di novità allegando tutta la documentazione prevista.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente, L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 34 – Rinnovo della Concessione / Autorizzazione

1. il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo. Motivando.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con lo stesso ITER previsto per il rilascio.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Alla domanda va allegata la prevista documentazione come per il rilascio, qualora vi siano elementi di novità rispetto alla precedente autorizzazione.
5. il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Titolo V[^] - Le PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 - Piano generale degli impianti di proprietà/disponibilità del Comune

1. Il comune esula dall'obbligo di predisporre il "piano generale degli impianti pubblicitari" così come normato dalla legge, in quanto con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. (co.821 lett.c).

Art. 36 - Servizio Pubbliche Affissioni - Pubblicizzazione delle Comunicazioni istituzionali

- 1) Non viene soppresso dal primo dicembre 2021 il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 (co.836), riservandosi la facoltà di rivedere la scelta successivamente.
- 2) Per il 2021, il servizio delle Pubbliche Affissioni, qualora sia attivato, resta soggetto alle attuali modalità di svolgimento.
- 3) L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet (co.836).
- 4) Il comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione, nel limite del disponibile, un congruo numero di impianti a tal fine destinati. (co.836).
- 5) le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite eventuali impianti pubblicitari, qualora esistenti, e nell'ambito di accordi che, eventualmente, prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità non strettamente istituzionali dell'ente ma di pubblica utilità;

Art. 37 - Elenco degli impianti di proprietà/disponibilità del Comune - Gestione

1. Viene previsto, conseguentemente all'approvazione del presente regolamento, **il censimento degli impianti in proprietà / disponibilità** del Comune esistenti sul territorio con la rilevazione delle misure, caratteristiche e tutti gli elementi rilevanti dell'impianto.
Qualora non diversamente stabilito l'elenco è tenuto ed aggiornato dal Servizio/Ufficio Tecnico del Comune.
2. La **Giunta** Comunale, successivamente, **approva** l'elenco degli impianti e dispone in merito alla destinazione, utilizzo e gestione dei suddetti per quanto vengano destinati alle pubbliche affissioni.
3. L'elenco viene costantemente aggiornato e può essere soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di opportunità.
4. La Giunta Comunale, contestualmente, **dispone in merito alla suddivisione degli spazi** censiti, delimitando quelli destinati alle affissioni aventi finalità istituzionali, quelli a disposizione delle Associazioni e simili senza fine di lucro, per la pubblicizzazione delle attività a favore della collettività, per finalità sociali e simili e comunque prive di rilevanza economica.
5. La superficie degli impianti eventualmente da attribuire a **sogetti privati** per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita sempre dalla Giunta Comunale.
6. Soddisfatte queste esigenze giudicate prioritarie, la Giunta avrà comunque facoltà di destinare, ove possibile separati spazi, affinché non si crei eventuale disagio, destinati alle **affissioni di natura commerciale**, utilizzabili dai privati interessati previo versamento in autoliquidazione al Comune, del canone per la pubblicità.
7. Il funzionario responsabile ha facoltà di stabilire e pubblicizzare un sistema di prenotazione ed utilizzo degli impianti, individuando un calendario/sistema elettronico o altra simile forma, in maniera che la gestione ordinaria non abbia a gravare sull'organizzazione del Comune.

Titolo VI^A
OCCUPAZIONE SPAZI o DIFFUSIONE PUBBLICITARA ABUSIVI

Art. 38 - Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, ed all'irrogazione delle sanzioni provvede la Polizia Municipale/Locale in base alle proprie competenze, per le violazioni in generale ed in particolare al codice della strada, con esclusione di quelle legate al mancato riversamento dell'importo dovuto.
2. L'accertamento delle violazioni in ordine al mancato versamento del dovuto spetta al responsabile dell'entrata che applica le procedure previste dal vigente regolamento generale delle entrate in relazione alle patrimoniali.
3. Costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari in quanto e per quanto previsto dalle norme / regolamenti vigenti, gli atti espressamente previsti per la fattispecie, tipo l'intimazione ad adempiere / messa in mora del debitore.

Art. 39 – Definizione di spazi o diffusione di messaggi in maniera abusiva

- 1) Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a) Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;
 - b) Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
 - c) Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
 - d) Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - f) Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - g) Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;
 - h) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell'anno.

Art. 40 – Sanzioni in genere

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n.689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n.160/2019.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - 2.1 Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%
 - 2.2 La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a);
 - 2.3 Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art.23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285.
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - 3.1 Al pagamento delle somme dovute;
 - 3.2 Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - 3.3 All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

- 4 Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.
- 5 Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.
- 6 L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
- 7 L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art.29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.
- 8 Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 9 Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
- 10 Qualora non vi provveda il privato, l'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. I costi dell'operazione sono a carico del privato.
- 11 Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 12 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 13 Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Titolo VII^A - CANONE di CONCESSIONE per L'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE DESTINATI a MERCATI

Art. 41 - Oggetto del canone "mercatale"

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed **aree pubbliche destinate ai mercati** Comunali anche in strutture attrezzate che viene istituito ai sensi dell'art.1, commi da 837 ad 847 della L.160/2019.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo **sono applicabili dal momento che vengono formalmente individuate, delimitate e destinate al mercato apposite zone** coperte o scoperte, permanenti o temporanee;

Art. 42 - Richiamo alle norme Nazionali e Regionali

1. Si intendono richiamate integralmente le norme comunitarie, nazionali e regionali; in particolare il D.Lgs. n.114/98, la L.R. 5 dicembre 2005 n.29 e successive modifiche ed integrazioni "*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande*". Per quanto non diversamente dettagliato nel presente titolo, si richiamano altresì le disposizioni di questo stesso Regolamento riferite alle occupazioni di aree pubbliche in genere che valgono anche per le occupazioni particolari "mercatali".

Art. 43 - Rilascio autorizzazione, Procedure - Rimando al Regolamento vigente

1. Per quanto riguarda l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si rimanda al **Regolamento approvato dall'Assemblea dei sindaci dell'Unione delle Valli e delle Dolomiti Friulane (U.T.I.) con Deliberazione n.2 / 2018** vigente anche in questo Comune che ne fa parte ai sensi della L.R. n.26 del 12.12.2014;
2. Valgono e si applicano le disposizioni contenute nel regolamento citato al comma precedente, in quanto e per quanto non in contrasto con la norma vigente e con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 44 - Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni - tariffe

1. L'importo del canone dovuto, si determina (co.840) moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione e relative tariffe, come deliberate dalla Giunta Comunale partendo dalla tariffa base prevista dalla norma; per occupazione permanente tariffa annuale (co.841), per occupazione temporanea con tariffa giornaliera (co.842) e possibile frazionamento ad ore (co.843);
2. La Giunta Comunale determina le tariffe applicando i coefficienti correttivi alle rispettive tariffe basi, nei termini stabiliti dalla legge, di norma annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio.
3. Oltre ai criteri sopra enunciati le tariffe possono differenziarsi anche in base alla zona.

Art. 45 – Individuazione delle zone, per le occupazioni mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del canone, **per le occupazioni** delle aree **mercatali**, il territorio comunale, qualora non venga univocamente trattato, può essere suddiviso in zone / aree a cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità e di frequentazione; Tale eventuale scelta viene indicata **nell'appendice in calce al presente atto**.
2. Le successive eventuali modifiche, saranno poi approvate dal Consiglio Comunale. I coefficienti moltiplicatori che differenziano eventuali zone, rispetto alla tariffa standard, saranno definiti dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe e non possono differenziare oltre il 30%.

Art. 46 - Maggiorazioni e Riduzioni ordinarie / eccezionali.

1. Possono essere previste dalla Giunta Comunale, in via ordinaria, annualmente in sede di approvazione delle tariffe, riduzioni e/o maggiorazioni nei limiti imposti dalla legge (co.843);
2. La Giunta può altresì, eccezionalmente, stabilire riduzioni fino ad **azzerare della tariffa**, per tutto l'anno e/o per un periodo, a favore di una o più categorie, in particolari situazioni straordinarie e/o emergenziali, o qualora per causa di forza maggiore, la concessione non possa essere usufruita.

Art. 47 - Versamento del canone "mercatale"

1. Il canone dovuto dal titolare della concessione.
2. Per le concessioni/autorizzazioni permanenti, Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Per le concessioni/autorizzazioni temporanee viene previsto il versamento preventivo.
5. Viene data facoltà al responsabile del servizio di definire le modalità operative.

Art. 48 Richiamo alle norme del presente e di altri Regolamenti

Per quanto non diversamente dettagliato nel presente titolo, che necessita di essere regolamentato, si richiamano altresì le disposizioni di questo Regolamento riferite alle occupazioni di aree pubbliche in genere che valgono anche per le occupazioni particolari “mercatali”.

Per gli aspetti che riguardano la gestione dell’entrata si fa riferimento anche al contenuto del vigente Regolamento generale delle Entrate.

Titolo VIII^A - DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Art. - 49 – Norme abrogate e di rimando - Gestione transitoria – Entrata in vigore

1. **Sono abrogati** da tale data i regolamenti Comunali afferenti alla tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/4/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), dei commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
3. Si riterranno **valide** le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate soppresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
4. I mezzi e le diffusioni pubblicitari e le occupazioni esistenti, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, in contrasto con questo regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2021.
5. **Per il 2021, in via transitoria**, fino alla riorganizzazione della gestione della materia e dei servizi in genere, anche in riferimento alla riforma delle autonomie locali in atto nel Friuli Venezia Giulia, il servizio della **Pubblicità**, delle **Pubbliche Affissioni** (qualora sia attivato), delle **Occupazioni di spazi pubblici** resta **soggetto alle attuali modalità di svolgimento** compresa la competenza degli attuali uffici al rilascio delle Concessioni / Autorizzazioni, anche in riferimento a quanto stabilito dal comma 846, art.1, della L.n.160 del 27 dicembre 2019, che prevede il mantenimento degli eventuali contratti con i concessionari in essere fino alla scadenza, ed alle stesse (o più favorevoli per il Comune) condizioni.
6. Il presente regolamento **entra in vigore dal 1/1/2021;**

Classificazione delle ZONE

ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di aree pubbliche

Il territorio comunale viene **suddiviso in DUE Zone**:

ZONA 1:

Via R.Mora; Via del Colle; Piazza della Chiesa; Via P.Zorutti; Via Friuli; Via Nuova; Piazza del Pozzo; Via I.Nievo; Via del Castello; Via del Pidisin; Via P.Amalteo; Via Bernardon; Via Pilacorte; Vicolo della Latteria; Via A.M.Cecchetti; Via del Pozzo; Via Glarona; Via Negruzza; Via S.Andrea; Via dell'Asilo; Via Torrente Meduna; Via della Salute; Via G.Ciani; Via Centis; Via O.Odorico; Via Savorgnan; Via Garibaldi; Via dell'Emigrante; Via della Madonnina; Via 6 Maggio; Via San Giovanni; Via della Chiesa; Via del Capitel; Via G.Galilei; Via del Battiferro; Via Tramontina; Via U.Foscolo; Via Comuni d'Austria; Cimitero di Solimbergo; Piazza C.Pellarin; Via Valle; Torrente Meduna; Via C.Percoto; Via delle Primule; Solimbergo – Toppo; Via G.Mazzini; Via dei Tigli; Via del Cumignan; Piazza del Municipio; Via delle Mimose; Via Monte Rest; Via G. Zannier; Via del Ciclamino; Piazza Fontana; Via dell'Agricoltura; Via del Cret; Via dei Tulipani; Via A.Zardini; Via delle Rose; Via del Polac; Via delle Betulle; Via del Prato; Via del Gelso; Via G.Ellero; Via Verdi; Via E.Cristofoli; Piazza 1° Maggio; Via P.Carnera; Via Strada di Lestans; Piazza S.Nicolò; Strada com. del campo sportivo; Via Monte Raut; Via dell'Artigianato; Via G.D.Facchina; Via Dante; Via Roma; Via Julia; Via della Rinascita; Via Vecchia

ZONA 2:

Troso; del Cristo; del Battiferro; Pomparezza; Riva di Carro; del Tramit; Braider; Piccola; Forchiate; della Bonifica; Probenon; Reganasse; Solares; San Urban; San Canziano; Usago; dell'Ancona; Sotto Colle; Storta; Guarnes; Angoris; Maior; Losch; del Passo; Turtins; Mendarezza; San Zenone; della Pluvia; Cesarutti; Chiarandis; Ancona di Vies; Farlan di Sotto; Tramis; del Colle; Farlan di Sopra; Cumignan; del Pedoli; Forlan; Tramontina; della Roggia; Travana; Strigella; Taurina; Stretta; Meduna; del Spin; di Prati; Negruzza; Tramontina; Val; Vecchia di Solimbergo